

## *Una novità introdotta dal Concilio Vaticano II*

di OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI

1. Le prelature personali, previste dal Decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis* n. 10 (1), costituiscono indubbiamente una nuova realtà nella vita giuridica della Chiesa nel periodo storico inaugurato con il Concilio Vaticano II.

Per questo motivo è logico che la bibliografia attorno ad esse si sia concentrata in buona parte sulla questione della loro natura giuridica, generalmente considerata nella sua intima connessione con il fondamento teologico di questo nuovo tipo di prelature, con i suoi presupposti e le loro implicazioni pastorali (2).

Anche se la canonistica deve tener conto di queste connessioni interdisciplinari, ad essa spetta il compito specifico di procedere nella comprensione giuridica di questa nuova istituzione canonica, situandosi, di conseguenza, al livello conoscitivo proprio della scienza canonica. In particolare, è necessario portare a termine un adeguato lavoro di esegesi e sistematizzazione delle norme del nuovo Codice che regolano questa materia, incominciando dai canoni 294-297, che costituiscono l'attuale legge-quadro sulle prelature personali.

Tra i criteri legali d'interpretazione della legge previsti dal can. 17, pensiamo che, soprattutto per quanto riguarda la comprensione della natura giuridica di questo nuovo tipo di prelature, risulti particolarmente utile considerare la *mens legislatoris*.

In questo caso, tale *mens* conduce direttamente al Concilio Vaticano II, non soltanto per il fatto che in generale il nuovo codice si è proposto di tradurre l'ecclesiologia conciliare in un linguaggio canonistico (3) ma anche perché le prelature personali sono state costituite come nuova istituzione giuridico-canonica proprio dal Concilio stesso, mediante una «disposizione giuridica particolare» (4).

2. La *mens Concilii*, alla quale rinvia la *mens* del legislatore del Codice del 1983, deve essere esaminata attentamente e fedelmente, poggiandosi su dati oggettivi, per evitare che, come di fatto è successo in tanti settori della vita della Chiesa, ci si richiami ad una pretesa *mens* o spirito del Concilio, ed in suo nome si cerchi di giustificare interpretazioni soggettive più o meno aprioristiche. Il metodo più sicuro per evitare questo rischio consiste nello

studio rigoroso degli stessi testi conciliari, come ha suggerito il Sinodo Straordinario dei Vescovi celebrato in occasione del ventesimo anniversario del Vaticano II (5). A sua volta, per intendere correttamente questi testi è di grande utilità intraprendere il lungo e paziente lavoro di ricostruzione del loro *iter*, spesso molto complesso, attraverso il copioso materiale degli Atti pubblicati. Lo studio dei temi giuridici affrontati dal Concilio deve seguire questi canali, forse talvolta poco attraenti a prima vista, ma sempre più fecondi delle costruzioni carenti di un sufficiente fondamento oggettivo.

Per questo motivo riteniamo che, tra le recenti pubblicazioni dedicate al tema delle prelature personali, siano degne di una particolare attenzione quelle che si sono proposte di studiare da vicino le loro genesi conciliare. Sebbene non manchino alcuni lavori precedenti che affrontano più o meno direttamente questo aspetto (6), si sentiva la mancanza di un'analisi completa e dettagliata del tema, che tenesse conto della documentazione attualmente disponibile. Questo lavoro è stato realizzato felicemente da tre studi pubblicati da poco, che contengono un'informazione e valutazione complete sull'origine conciliare delle prelature personali, e sono, pertanto, un indispensabile punto di riferimento per la futura elaborazione in materia.

## **Tutti gli antecedenti**

La monografia di J. Martínez-Torron, intitolata *La configuración jurídica de las prelaturas personales en el Concilio Vaticano II* (7), costituisce un'esauriente ricerca delle fonti conciliari relative alla storia della redazione del Decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 10. In essa si esaminano tutti gli antecedenti che si riferiscono al tema, dalla situazione dell'organizzazione ecclesiastica vigente il Codice del 1917, fino alla proiezione del Concilio Vaticano II nella nuova codificazione.

La parte centrale dello studio e che ne costituisce l'apporto originale più valido, è costituita da una minuziosa descrizione dell'*iter* del testo, nella quale si esaminano anche i precedenti ispiratori di questa iniziativa conciliare rinvenibili nella fase antepreparatoria del Concilio (8). Le abbondanti citazioni testuali a pie' pagina fanno da fondamento ad un'esposizione solida ed equilibrata, che fornisce tutti i dati esistenti e, allo stesso tempo, offre un chiaro commento dottrinale dell'autore, il quale sa situare ogni punto trattato all'interno di una comprensione globale dell'istituto.

La lettura del libro riesce a far rivivere il processo di maturazione che permise di giungere al testo definitivo del decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 10, e fa luce ai fini di un'adeguata comprensione della configurazione finale, proprio per il fatto che pone in rilievo l'evoluzione redazionale del testo. Ci pare che questo lavoro possa essere un modello molto utile per coloro i quali desi-

derano affrontare con impegno e rigore scientifico, ma anche con amenità espositiva, una ricerca di questo genere, realizzata muovendo dagli Atti dell'ultimo Concilio ecumenico.

La monografia di Martínez-Torrón è in un certo senso integrata dall'ampia appendice documentaria di un'altra opera pubblicata recentemente come tesi dottorale presso la Pontificia Università di San Tommaso (Roma), elaborata da J.E. Fox, O.P., dal titolo: *The personal prelature of the second vatican Council: an historical canonical study* (9).

Oltre ad un'accurata analisi della storia delle prelature personali nel Vaticano II compiuta dall'autore (10), questa tesi riporta un'appendice documentaria che possiede senza dubbio il merito di agevolare il lavoro di ricerca sulle fonti (anche per quanto riguarda l'*iter* di riforma del Codice), presentandole in modo unificato e sistematico.

A queste pubblicazioni si è aggiunto il recente articolo a firma di P. Lombardía e J. Hervada, *Sobre Prelaturas Personales* (11). Le prime pagine sono un esempio postumo dello stile denso e chiaro allo stesso tempo di quel grande maestro di diritto canonico che fu il professor Lombardía. Esse contengono la prima parte di un ampio lavoro sul tema che il loro autore stava preparando poco prima di morire. Il professor Hervada, tanto legato agli interessi scientifici del suo maestro, collega e amico, ha voluto portare alla luce questo testo — sulla finalità pastorale delle prelature personali, nella quale si mostra tutta la virtualità del principio della *salus animarum* in quest'ambito — e continuarlo, in segno di omaggio, muovendosi proprio nell'alveo entro cui pensava di lavorare Lombardía, ossia realizzando un esame della figura della prelatura personale nel Concilio Vaticano II.

## **Il patrimonio di sapienza giuridica**

Per dare una degna valutazione a questa seconda parte del saggio, basterebbe dire che è un degno omaggio al professor Lombardía. Risalta la profondità del pensiero giuridico di Hervada, che studia con sistematica attenzione tutti gli aspetti della questione.

Particolarmente rilevante è, a parer nostro, il ricorso alla storia del diritto canonico, che permette di comprendere e situare opportunamente questa novità del Concilio. Lo studio dei prelati e delle prelature nel diritto precedente la codificazione e in quello del primo Codice della Chiesa latina offre una delle indispensabili basi normative e sociali per comprendere le nuove prelature di indole personale. Si perviene così ad un inquadramento storicamente realistico della nuova istituzione, che risponde all'esigenza di rispettare le necessarie connessioni della normativa sulle prelature personali con il patrimonio plurisecolare di sapienza giuridica della Chiesa.

3. Tra i molti risultati di queste ricerche, che costituiscono di certo una fonte imprescindibile per trattare tutte le questioni collegate alla normativa attuale in materia di prelature personali, ce n'è uno sul quale vorremmo soffermarci ora, che riveste carattere fondamentale, in quanto costituisce il presupposto per risolvere ciascuna di tali questioni. Si tratta di un dato certo, che questi lavori hanno confermato ed analizzato particolareggiatamente: la genesi conciliare delle prelature personali è condotta a termine sulla base di un'entità già esistente nel diritto della Chiesa: le prelature *nullius*, denominate «territoriali» nel nuovo Codice (cfr. can. 370).

Ovviamente adottare questo quale unico punto di partenza non sarebbe sufficiente per ottenere una comprensione adeguata di quanto il Concilio Vaticano II ha voluto stabilire nel Decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 10. È infatti necessario tener conto della specificità delle prelature personali ivi previste, e questa peculiarità sembra superare il livello della semplice differenza specifica all'interno di uno stesso genere, tanto che il concetto di prelatura si presenta attualmente con i tratti caratteristici di un concetto non univoco, bensì analogo, benché si tratti di un'analogia fondata nella sua realtà intrinseca e, pertanto, non meramente estrinseca, né tanto meno metaforica.

Nonostante ciò, è indispensabile avviare il processo di comprensione delle prelature previste nel Decreto conciliare e nel nuovo Codice iniziando a considerare gli elementi in forza dei quali esse sono e si chiamano appunto «prelature», vale a dire da ciò che queste hanno in comune con le uniche prelature fino a quel momento esistenti, quelle di carattere territoriale.

## Il punto di partenza

La configurazione delle prelature personali non è stata fissata a partire dal nulla, ma da un substrato sociale e normativo preesistente, di cui non ci si può dimenticare, correndo altrimenti il rischio di non comprendere i fondamenti ultimi di questa istituzione conciliare. L'invito del Codice a considerare la tradizione canonica (cfr. can. 6 § 2) trova qui un evidente campo di applicazione.

Se, invece, si partisse da una considerazione esclusiva degli elementi differenziali o specifici, si otterrebbe una nozione di tipo negativo, che permetterebbe tutt'al più di affermare ciò che le prelature personali non sono, senza giungere ad una comprensione analogica, unica via conoscitiva che si adegui al processo storico della loro configurazione nel Concilio Vaticano II. D'altra parte, con la sola idea negativa si corre il rischio di collocare la nuova istituzione in un contesto normativo e vitale diverso da quello che le spetta — lo stesso nel quale si collocano tutte le figure di autostrutturazione comunitaria e gerarchica della Chiesa nella sua dimensione particolare — senza

prendere sufficientemente coscienza di tutto ciò che ha significato la rivitalizzazione e flessibilità dell'organizzazione ecclesiastica frutto dell'Assemblea Conciliare.

Per determinare la natura giuridica delle prelature personali, il punto di partenza più ovvio, ma non per questo meno significativo, è di ordine terminologico, tenendo presente che il termine rinvia ad un concetto, e questo ad una realtà. Il Vaticano II ha utilizzato la voce «prelatura» per designare questa nuova figura. Come ha messo in rilievo Hervada (13), il termine «prelatura» tradizionalmente significa il grado personale di prelado, non il suo ambito di giurisdizione. Soltanto in un caso l'uso dell'espressione «prelatura» si estese a questo ambito: si trattava della prelatura *nullius*, ora chiamata territoriale.

Solo in questo caso la parola cessò di avere un significato primariamente personale (simile, ad esempio, a quello del termine «episcopato» al momento attuale), e passò a designare direttamente la struttura giurisdizionale rispettiva affidata a quel Prelato.

Da quanto detto si deduce inequivocabilmente che per dar vita alla novità giuridica delle prelature personali, l'unico punto di riferimento possibile erano le prelature fino allora esistenti, cioè quelle di carattere territoriale. La concezione conciliare delle prelature rappresenta così un chiaro esempio dell'uso dell'analogia nel processo di produzione del diritto, dato che si ricorre ad un'istituzione già consolidata per dar vita ad una nuova struttura la quale risulta essere così una configurazione istituzionale analogica della precedente.

## **Alla luce della dottrina conciliare**

Questa conclusione è rafforzata dalla storia lunga e complessa della redazione del testo conciliare che si riferisce alle prelature personali. Tale storia è stata ricostruita pazientemente dagli studi già ricordati e dev'essere considerata alla luce della dottrina conciliare sulle strutture pastorali della Chiesa. In sintesi si può affermare che il testo definitivo di quel brano conciliare è il punto d'arrivo di un itinerario nel corso del quale, avendo in mente in primo luogo la prelatura *nullius* della Missione di Francia (14), si fa strada una concezione ampia e flessibile delle prelature personali.

Infatti, il testo promulgato mostra chiaramente che non si tratta essenzialmente del problema della distribuzione geografica e settoriale del clero, ma che, più in generale, si cerca di offrire una gamma di soluzioni organizzative alle varie necessità dell'apostolato e della pastorale specifica della Chiesa nel mondo attuale (15). In questo contesto si favorisce la creazione di strutture specializzate che, proprio per questa loro caratteristica, possiedono un'indo-

le personale (all'interno di un determinato territorio oppure anche senza alcuna delimitazione territoriale, quando si tratta di realizzare un'opera pastorale «in quacumque terrarum orbis parte»). Allo stesso tempo, la riflessione conciliare consente di accantonare il criterio territoriale — l'unico adottato fino a quel momento nell'organizzazione ecclesiastica — in quanto considera il territorio non già come un elemento essenziale delle strutture pastorali, bensì come semplice criterio di delimitazione degli ambiti di azione e competenza (16).

Per comprendere le prelature personali previste dal Concilio è necessario tener presente tanto il punto di partenza di questo *iter* — la prelatura *nullius* della Missione di Francia — quanto il punto d'arrivo, nel quale non si allude neppure implicitamente a quel caso concreto.

Si è giunti alla configurazione della nuova figura delle prelature personali tenendo presente un modello già esistente, di modo che le nuove prelature si collocano nell'ambito delle strutture pastorali dell'organizzazione ecclesiastica. Parlando di prelature il Concilio si è potuto basare esclusivamente sulle uniche prelature allora esistenti — quelle territoriali — che, specialmente grazie alla loro funzione prettamente personalistica nel caso della Missione di Francia, hanno assunto il ruolo di modello normativo per la configurazione della nuova istituzione.

### Quel nesso significativo

Particolarmente significativo a questo riguardo è il fatto che durante quel periodo del processo di redazione nel quale il caso delle Missioni nazionali era maggiormente presente, si menzionarono assieme le prelature «cum aut sine territorio» (17).

Tuttavia, come abbiamo già detto, l'analisi dell'*iter* del testo conciliare permette di concludere che la nozione di prelatura personale si ampliò considerevolmente nelle ultime fasi della discussione del testo (18) e che il testo definitivo ha superato una visione strettamente legata al caso della Missione di Francia, delineando un'immagine di prelatura personale senz'altro più aperta e flessibile (19).

D'altra parte conviene osservare che la redazione del Decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 10, allorché prevede le diverse istituzioni che si possono costituire per scopi apostolici e pastorali di carattere specifico, enumera le seguenti: «*quaedam seminaria internationalia, peculiare dioeceses vel praelaturae personales et alia huiusmodi*». Indipendentemente dal significato che si debba dare alla distinzione tra diocesi peculiari e prelature personali, è chiaro che sono enumerate assieme, collegate strettamente dalla particella latina *vel*, con la quale, come è noto, si indica un legame maggiore tra i due elementi che separa.

Questo nesso è molto significativo, perché consente di verificare come, e in quale momento in cui si dà una collocazione sistematica alla nuova figura, essa sia posta insieme alle diocesi (20). Dato che questa stretta relazione concettuale con le diocesi è altresì caratteristica delle prelature territoriali, l'ubicazione delle prelature di tipo personale accanto alle diocesi peculiari non fa altro che confermare la relazione esistente tra entrambi i tipi di prelature alla luce del Concilio Vaticano II.

Tutte queste considerazioni non vogliono negare né dimenticare in alcun modo le differenze esistenti tra le prelature personali del Decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 10, e le strutture della pastorale ordinaria non specializzate (siano esse diocesi o prelature territoriali).

Queste differenze si basano sulla finalità specializzata delle prime — finalità che queste hanno in comune con le altre istituzioni previste dal passato Decreto conciliare citato — e sono espresse principalmente dalla clausola dello stesso Decreto con cui si stabilisce che si devono costituire «*modis pro singulis inceptis statuendis et salvis semper iuribus Ordinariorum locorum*». Le norme successive sulle prelature personali hanno concretizzato queste disposizioni conciliari, conferendo speciale rilievo agli Statuti propri di ciascuna prelatura (cfr. can. 295 § 1) e riservando a questi stessi statuti il compito di determinare le relazioni di ogni prelatura con gli Ordinari delle rispettive Chiese locali (cfr. can. 297), venendosi così sempre concretamente a salvaguardare da parte della stessa Sede Apostolica, il rispetto dei diritti degli Ordinari locali.

Non ha dunque alcun senso il temere la creazione di una sorta di «Chiese parallele», quando in realtà il fine delle strutture specializzate consiste proprio nell'integrare e rafforzare — non già sostituire, né tanto meno nel contrastare — l'azione delle strutture della pastorale ordinaria.

## Attingere alle fonti

4. I lavori che hanno dato luogo a queste riflessioni costituiscono un'ulteriore conferma del fatto che lo studio della situazione attuale del Diritto canonico nella Chiesa richiede una profonda e fedele comprensione degli autentici fermenti del Concilio ecumenico della nostra epoca. Per il canonista d'oggi è di primaria importanza attingere alle fonti conciliari con ricerche profonde e libere da pregiudizi, come quelle che abbiamo commentato in queste pagine. In questo caso la rilevanza canonistica di questi lavori non procede unicamente dal fatto che storicamente le prelature personali fanno la loro prima comparsa nel Decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 10, ma si basa soprattutto sulla considerazione che i testi corrispondenti devono essere considerati fonti giuridiche pienamente in vigore.

Di fatto, la successiva legislazione canonica in materia è precisamente stata a rendere esecutivo tale disegno conciliare, e pertanto va interpretata

luce del Concilio, il che è perfettamente compatibile con l'affermazione che, a loro volta, le norme canoniche posteriori costituiscono, in un certo modo, un'interpretazione autentica dello stesso testo conciliare. In definitiva, come per tutte le materie, entrambi i tipi di fonte si devono considerare come un'unità armonica e indivisibile.

Riteniamo che dall'esame sereno delle fonti conciliari si possa ricavare, tra gli altri risultati, un criterio ermeneutico o una chiave di lettura fondamentale per la corretta comprensione delle prelature personali nel diritto canonico attuale.

Posto che tali prelature sono state configurate dal Concilio per via di analogia rispetto, in primo luogo, alle loro omonime di tipo territoriale, e, tramite queste, rispetto alle diocesi, si deve affermare che nel Diritto Canonico vigente, nonostante l'assenza di un'esplicita norma del Codice (21), esiste un'equiparazione giuridica — che non è identità — delle prelature personali alle diocesi (22).

Questa equiparazione si basa sulle stesse norme del Codice che riguardano le prelature personali, norme che considerano queste istituzioni, terminologicamente e dal punto di vista concettuale, come strutture rientranti nella facoltà della Chiesa di autoorganizzarsi a livello particolare (23), ossia come porzioni del Popolo di Dio (in senso analogico alle diocesi), all'interno delle quali vige tanto l'uguaglianza fondamentale dei fedeli che le compongono, quanto la diversità di funzioni tra di loro in ragione del principio gerarchico, per cui si distingue un ufficio di direzione e di presidenza (il Prelato), il clero della prelatura, che ne costituisce il presbiterio, e gli altri fedeli che ne fanno parte. Su questo fondamento normativo e sostanziale, che in nessun modo comporta un'identificazione delle prelature personali con le diocesi, poggia l'applicazione — *mutatis mutandis* — delle norme canoniche sulle diocesi a questa nuova struttura della Chiesa a livello particolare, configurata dal Concilio Vaticano II «in bonum commune totius Ecclesiae». □

#### NOTE

(1) A questo passo rinviano due note del Decreto *Ad gentes*: la nota 4 del n. 20 e la nota 28 del n. 27.

(2) Si veda la bibliografia citata da G. DALLA TORRE, alla voce *Prelato e Prelatura*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXIV, Milano 1985, pp. 973-981.

(3) Cfr. Giovanni Paolo II, Cost. apost. *Sacrae Disciplinae Leges*, in «A.A.S.», 75 (1983), Pars II, p. XI.

(4) Uso la terminologia di G. LO CASTRO, *La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari nelle fonti di diritto canonico*, Milano 1970, pp. 290-291.

(5) Cfr. *Relatio finalis*, 8.12.1985, I,6, in «Enchiridion Vaticanum», vol. 9, n. 1786.

(6) Vedi, tra gli altri, J. L. GUTIERREZ, *De Praelatura Personalis iuxta leges eius constitutivas et Codicis Iuris canonici normas*, in «Periodica», 72 (1983), pp. 73-87; G. LO CASTRO, *Le prelature personali per lo svolgimento di specifiche funzioni pastorali*, in «Il Diritto Ecclesiastico», 1983, I, pp. 87-99; P. RODRIGUEZ, *Chiese particolari e Prelature personali*, Milano 1985, pp. 21-36.

(7) Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1986, 344 pp.

(8) Cfr. pp 101-157.

(9) Pontificia Studiorum Universitas a S. Thoma Aq. in Urbe, Romae 1987. Cfr. vol. II: *Appendix*:

a documentary history of the personal prelature, 158 pp. Le prime 86 pp. di quest'appendice riproducono i testi degli Atti conciliari che si riferiscono più o meno direttamente al tema che ci riguarda.

(10) Cfr. vol. I, pp. 88-127.

(11) In *Ius Canonicum*, 27 (1987), pp. 11-76.

(12) Cfr. Giovanni Paolo II, *Discorso nella presentazione ufficiale del nuovo Codice di Diritto Canonico*, 3-2-1983, in *Communications*, 15 (1983), p. 16.

(13) Cfr. P. LOMBARDIA-J. HERVADA, op. cit. pp. 52-53.

(14) In questo caso, come è risaputo, la figura della prelatura *nullius* fu adoperata strumentalmente per risolvere il problema della configurazione giuridica di una giurisdizione personale su chierici — la Missione di Francia — all'interno degli schemi di tipo territoriale dell'organizzazione ecclesiastica del Codice del 1917. Sulla Missione di Francia in generale cfr. J. FAUPIN, *La Mission de France. Histoire e institution*, Tournai 1960.

(15) Questo si deduce dalla lettera della redazione finale «Ubi vero ratio apostolatus postulaverit, facilliora reddantur non solum apta Presbyterorum distributio, sed etiam peculiaria opera pastoralia pro diversis coetibus socialibus, quae in aliqua regione, vel natione aut in quacumque terrarum orbis partem perficienda sunt. Ad hoc ergo quaedam seminaria internationalia, peculiariae dioecesis vel praelaturae personales et alia huiusmodi utiliter constitui possunt, quibus, modis pro singulis inceptis statuendis et salvi semper iuribus Ordinarium locorum, Presbyteri additi vel incardinari queant in bonum commune totius Ecclesiae». Come si è posto in rilievo dalle sottolineature che abbiamo introdotto, il testo allarga l'orizzonte delle finalità assegnate a queste innovazioni dell'organizzazione ecclesiastica, con una formula che sottolinea appunto questo ampliamento e, ancora di più, tende a mettere in primo piano la realizzazione di queste «opera pastoralia peculiaria».

(16) Ne deriva che il concetto di diocesi nel decreto *Christus Dominus*, n. 11, non contiene alcun riferimento all'elemento territoriale. Una visione d'insieme di questo tema si trova in A. DEL PORTILLO *Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali*, in *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa* a cura di V. FAGIOLO e G. CONCETTI, Firenze 1969, pp. 161-180.

(17) Cfr. lo *Schema De distributione cleri* del 1961, n. IV, in «Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando», series II, vol. II, pars I, p. 564; lo *Schema De cura animarum* del 1963 Appendix I, n. 8, in «Acta Synodalia Concilii Oecumenici Vaticani II», II-IV, p. 774; lo *Schema De Clericis* del 1963, *Exortatio De Distributione cleri*, n. 43, nt. 8, in *ibid.*, III-IV, p. 845; lo *Schema De sacerdotibus* del 1963, n. 39, in *ibid.*, II-IV, p. 878.

(18) Il cambiamento è evidente a partire dallo *Schema delle Propositiones De sacerdotibus* del 1964 n. 6, in *ibid.*, III-IV, p. 848.

(19) Cfr. MARTINEZ-TORRÓN, op. cit., pp. 236 ss. Una concezione delle nuove prelature eccessivamente condizionata dall'esempio della Missione di Francia condurrebbe ad una visione riduttiva dell'idea conciliare, come se questa comprendesse soltanto le strutture mobili composte unicamente da chierici, i quali realizzano un lavoro pastorale interamente dipendente dalle diocesi alle quali sono destinati. L'aderenza eccessiva a questo caso concreto può servire a spiegare la concezione prevalentemente clericale delle prelature personali esposta da J. MANZANARES, *De praelaturae personalis origine, natura e relatione cum iurisdictione ordinaria* in «Periodica», 69 (1980), pp. 387-421 e recentemente riproposta da G. GHIRLANDA, *De differentia Praelaturam personalem inter et Ordinariatum militare seu castrense*, in *ibid.*, 76 (1987), pp. 219-251. Quest'ultimo lavoro omette di trattare dell'unica prelatura personale finora eretta formalmente con questo *nomen iuris* — la Prelatura Opus Dei —, la cui Costituzione apostolica di erezione (*Ut sit*, 28-11-1982, pubblicata in *A.A.S.*, 75 (1983), Pars I, pp. 423-425) non lascia adito a dubbi sul fatto che si dedicano ai compiti apostolici e pastorali propri di questa Prelatura. Non tener conto di questa realtà vuol dire non rispettare un principio basilare di ermeneutica, in virtù del quale le applicazioni concrete di una figura suscettibile di diverse realizzazioni — tanto più se sono applicazioni fatte dall'Autorità Suprema della Chiesa — sono un criterio autentico per la determinazione dei limiti della figura in questione.

Da parte sua, W. AYMANS, nella relazione conclusiva del VI Congresso Internazionale di Diritto Canonico, tenutosi a Monaco di Baviera nel settembre 1987 (*Das Konsoziative Element in der Kirche Gesamtwürdigung*, pro ms., pp. 19-20, nt. 3), ammettendo che l'unica prelatura eretta finora non rientra nello schema di *Inkardinationsverband* mediante il quale egli affronta le prelature personali in generale (cfr. *ibid.*, pp. 18-19), sceglie di lasciarla fuori della sua esposizione generale, come caso a parte, che si baserebbe su una comprensione inadeguata di questa figura nel corso dell'*iter* di revisione del Codice e che risulterebbe dalla diversa terminologia con la quale si fa riferimento all'intervento della Santa Sede per gli statuti di questa prelatura.

Senza entrare ora nel merito di quest'argomentazione e senza affrontare nemmeno il problema del presunto carattere associativo delle eventuali prelature personali composte unicamente da chierici — tema che lo stesso Aymans riconosce essere molto discutibile (cfr. *ibid.*) —, vorremmo solo far presente che la posizione di questo autore implica il preferire la propria interpretazione dottrinale della figura conciliare rispetto ad un'interpretazione autentica realizzata dal Romano Pontefice con l'erezione della prima prelatura personale.

(20) È irrilevante a questi effetti il fatto che la diocesi in questione si qualifichi come «peculiare», perché si tratta comunque di una diocesi. Del resto anche la peculiarità di queste diocesi è collegata alla pecu-

liarità delle prelature personali, derivante dal loro carattere di strutture finalizzate ad una pastorale specializzata e personale.

(21) Come è noto, questa norma specifica era prevista, e lo fu durante la maggior parte del processo di revisione del nuovo Codice. Il fatto che sia scomparsa per motivi che, in definitiva, implicano una carente comprensione dell'equiparazione (che non è identificazione), non toglie validità alla conclusione che ~~sosteniamo~~ non esistendo una norma che contemplice specificatamente l'equiparazione, questa si deve ritenere fondata sulle norme generali d'interpretazione della legge ecclesiastica, che prevedono il ricorso ai passi paralleli (cfr. can. 17) ed ai casi simili (cfr. can. 19). Le norme generali d'interpretazione non fanno altro che formulare principi di giustizia, derivati dalla stessa realtà che è oggetto della norma, e che valgono indipendentemente da tali norme.

(22) In base all'attuale legislazione canonica sembra più pertinente parlare direttamente di equiparazione delle prelature personali alle diocesi, senza dover passare per quelle che sono tradizionalmente note come prelature *nullius*, posto che il Codice del 1983 — a differenza del precedente, che dedicava loro un titolo apposito (cfr. cann. 319-327 del CIC-1917) — disciplina le prelature territoriali mediante semplice equiparazione alle diocesi (cfr. can. 368). Tuttavia non è superfluo ricordare il nesso storico con le prelature *nullius*, senza il quale non sarebbe tanto evidente l'equiparazione delle prelature personali alle diocesi.

(23) In occasione delle «Interpellanze e interrogazioni sull'Opus Dei» presentate al Parlamento italiano nel 1986, si è potuta valutare l'importanza di questo aspetto dal punto di vista del Diritto ecclesiastico. Si era preteso da parte di alcuni di considerare la Prelatura Opus Dei come una società segreta, alla quale si sarebbe applicata la proibizione legale contenuta nell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

Nella sua risposta il Ministro degli Interni mise in evidenza che la natura giuridico-canonica dell'Opus Dei «è quella di Prelatura personale, di un ente cioè di carattere istituzionale, avente personalità giuridica pubblica canonica, facente parte della struttura costituzionale della Chiesa, non circoscritto in un ambito territoriale, retto da un prelado con potestà giurisdizionale, che è ordinario dell'ente stesso» («Atti Parlamentari. Camera dei Deputati», IX legislatura - Discussioni - Seduta del 24 novembre 1986, edizione non definitiva, p. 11). Per questo, nel concludere il suo intervento, il Ministro, tra le altre ragioni per respingere eventuali «indagini o verifiche» sulla Prelatura Opus Dei, si richiamò all'«impegno, solennemente riaffermato con l'accordo di Villa Madama, al pieno rispetto del principio di sovranità ed indipendenza della Chiesa cattolica» (ibid., p. 17). In questa stessa seduta parlamentare l'onorevole Carlo Casini, insistendo sul fatto che «in realtà l'Opus Dei non è un'associazione bensì, come il ministro ha giustamente ricordato, una struttura costituzionale della Chiesa» (ibid., p. 28), e mettendo in rilievo la sua analogia con le strutture territoriali diocesane, puntualizzava quanto segue: «Questo argomento sarebbe di per sé sufficiente, in quanto al diritto, a dire, come giustamente ha fatto il ministro, che ci dobbiamo fermare al rispetto dei patti, al rispetto del principio costituzionale che garantisce la libertà e la sovranità della Chiesa nel rispetto dell'indipendenza e della sovranità dello Stato italiano». (ibid, p. 29).